



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMODIO	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AMARO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1847/13
depositato il 15/03/2013

- avverso la sentenza n. 281/13/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

AVV. CARLETTI DONATELLA
VIA LUCREZIO CARO 62 00193 ROMA

proposto dal ricorrente:

DE

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2
VIA CANTON, 20 00144 ROMA RM

F

UFFICIO CONTENZIOSO

I

M

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720100091921472 TRIB.ERARIALI
PIG.TO TERZI n° 2011/77108/679 TRIB.ERARIALI 2006

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1847/13

UDIENZA DEL

17/12/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

27/14/14

PRONUNCIATA IL:

17/12/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/1/2014

Il Segretario

Mery

FATTO

La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario, in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi, ad avviso del primo, di un atto di esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento.

L'impugnazione originaria riguardava un atto di pignoramento presso terzi, per un ammontare complessivo di Euro 25.336,48, con riferimento a due cartelle di pagamento asseritamente notificate il 12.4.2010 ed il 29.4.2010, di cui si eccepiva il difetto di notifica.

Nel ricorso avverso la decisione di prima istanza, si chiede la riforma della medesima con l'affermazione della giurisdizione, replicando i motivi di censura rappresentati in prime cure circa l'inesistenza della notifica della sola cartella di pagamento n. 0091921472 ed opponendo, in subordine, l'infondatezza della pretesa tributaria.

Si chiede, inoltre, la rimessione della causa al primo giudice.

Con le controdeduzioni depositate in data 16.1.2013, l'Agenzia delle entrate deduce l'inammissibilità dell'appello, in quanto è stato notificato presso un luogo ed un soggetto non idoneo (Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante in carica).

S'invoca, ancora, oltre alla conferma della sentenza, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase esecutiva della notificazione delle cartelle e si sostiene la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla liquidazione di omessi versamenti, ex art. 36 bis, d.P.R. n. 66/73.

L'Equitalia Sud S.p.A., con il patrocinio di un legale, chiede l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione della Commissione tributaria adita e rigetta l'eccezione della nullità delle notifiche della cartella esattoriale, rivendicandone l'assoluta regolarità.

Sono presenti le parti che si attestano sulle rispettive tesi.

DIRITTO

Va preliminarmente vagliata e respinta l'obiezione circa l'inammissibilità dell'appello avanzata dall'Agenzia delle entrate, per difetto di notifica, in quanto l'atto ha raggiunto comunque il suo scopo, attraverso l'avvenuta costituzione della medesima, in ordine alla cartella oggetto del gravame, questione dedotta dall'appellante unitamente alla richiesta affermazione di giurisdizione del Giudice tributario.

In merito a tale punto controverso, la Commissione ritiene che l'Equitalia Sud S.p.A. abbia dimostrato, con prove documentali, la regolarità della notifica della cartella di pagamento in contestazione, eseguita a mezzo Poste italiane S.p.A..

Ne consegue l'ineccepibilità del successivo atto procedimentale relativo al pignoramento presso terzi, la cui fase di esecuzione forzata, e pertanto, ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario (artt. 57 e 72 bis del d.P.R. n. 602/73), poiché trattasi di materia che sfugge alla cognizione del Giudice tributario (art. 19 decreto lgs. n. 546/92), trattandosi di atti successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Il ricorso, in conclusione, non merita accoglimento.

P.Q.M.


La Commissione:

- 1) rigetta la domanda pregiudiziale di inammissibilità dell'Agenzia delle entrate;
- 2) rigetta l'appello e dichiara la legittimità della pretesa tributaria in ordine alla cartella contestata;
- 3) conferma la sentenza di primo grado per quanto attiene al difetto di giurisdizione in relazione alla procedura di pagamento presso terzi.

In considerazione della particolarità della fattispecie, appare equo compensare le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2013.

IL RELATORE
(Dr. Francesco D'Amaro)



IL PRESIDENTE
(Dr. Alberto Amodio)

